

**Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 24/11/2009) 30-12-2009, n. 27831**

**INFORTUNI SUL LAVORO**

Causa violenta

**PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE**

Valutazione delle prove

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente  
Dott. MONACI Stefano - Consigliere  
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere  
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere  
Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere  
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15343-2006 proposto da:

A.F.M., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ANGELO MATTEO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar Carlo Federico Tuccari di ROMA del 05/06//2006 rep. n. 70906;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 565/2006 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 07/02/2006 R.G.N. 680/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

udito l'Avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con sentenza in data 12.7.2005/7.2.2006 II Tribunale di Salerno, in riforma della sentenza resa dal Pretore del lavoro della stessa sede il 4.3.1998, rigettava la domanda proposta da A.F. M., nella qualità di erede di C.G. e di esercente la potestà genitoriale sulla minore C.F., per far accertare nei confronti dell'INAIL che il decesso del de cuius C.G. era avvenuto in occasione di lavoro e per causa violenta D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 2 con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della rendita indiretta spettante. Osservava in sintesi la corte territoriale che le indagini medico legali acquisite portavano ad escludere, pur tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal C., che in essa erano individuabili sforzi comportanti l'impiego improvviso ed abnorme di energia tale da configurare una causa violenta dotata di adeguata efficacia lesiva.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso A. F. e C.F. con cinque motivi. Resiste con controricorso l'INAIL. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

**Motivi della decisione**

Con il primo ed il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 ed, al riguardo, osservano che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, ai fini della concessione del beneficio richiesto, fosse necessario dimostrare l'esistenza di una causa violenta, e cioè uno sforzo eccezionale, invece assolutamente non previsto come condizione necessaria per configurare l'efficacia lesiva della prestazione lavorativa, laddove risulta sufficiente che lo stesso si riveli idoneo a vincere una resistenza, ossia una forza antagonistica peculiare del lavoro medesimo, in conformità alle finalità dell'assicurazione obbligatoria, che tutela tutti quei casi in cui l'attinenza dell'infortunio alle prestazioni svolte e la natura delle mansioni stesse comportino maggiori probabilità circa il verificarsi dell'evento.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e art. 41 c.p., le ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il lavoro svolto ed il decesso sulla base, fra l'altro, del rilievo che "il decesso era avvenuto molte ore dopo la cessazione del lavoro", che mancavano "riscontri obiettivi e qualificati di fattori di rischio o di patologie preesistenti", che i "sintomi" riferiti dai testi "fossero niente più che degli elementi suggestivi",

non considerando che nemmeno la predisposizione morbosa esclude il nesso causale fra sforzo ed evento infortunistico, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia.

Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. e comunque omessa motivazione su più fatti controversi e decisivi per il giudizio, quali l'accertata causa della morte, (confermando l'istruttoria la diagnosi di "morte improvvisa", qualificata, in termini di elevata probabilità, da un'eziologia cardiologica); la sintomatologia riferita dai testi (pallore e facile stancabilità manifestata il giorno prima del decesso), perfettamente compatibile con la causa dell'exitus; il carattere particolarmente impegnativo, dal punto di vista fisico, dell'attività svolta, implicando il taglio dei fogli di cuoio fatto a mano un dispendio energetico particolarmente intenso, con una determinante, anche se non esclusiva, incidenza sulla sopravvenuta cardiopatia ischemica;

l'esistenza di fattori di rischio e di malattie predisponenti (ed, in particolare il tabagismo, lo stress lavorativo e la predisposizione familiare); il lasso di tempo trascorso tra l'attività lavorativa per ultimo svolta ed il decesso, considerato dalla corte territoriale come particolarmente consistente, laddove, invece, non superò le 24 ore.

Con l'ultimo motivo, infine, le ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 rilevando come la sentenza impugnata avesse immotivatamente disatteso la valutazione delle prove acquisite al processo, fra l'altro in punto di causa della morte, fattori predisponenti, nesso cronologico, occasione di lavoro.

Il ricorso, i cui motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, è fondato.

Costituisce insegnamento di questa Suprema Corte che la causa violenta richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 per l'indennizzabilità dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione (v. ad es, Cass. n. 13928/2004; Cass. n. 19682/2003; Cass. n. 239/2003; Cass. n. 13741/2000). Si è, altresì, precisato che la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (cfr. Cass. n. 19682/2003) e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti (così già Cass. n. 4736/1994).

Di tali principi la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione, avendo attribuito rilievo all'inconfigurabilità nel caso di "un atto di forza abnorme, caratterizzato da dispendio improvviso e accidentale di energia superiore a quella richiesta dall'esplicazione del normale ed abituale atto lavorativo", trascurando di considerare che, per come si è detto, ai fini del riconoscimento dell'eziologia lavorativa dell'infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, nè tanto meno eccezionale o abnorme, che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, semprechè esso si riveli come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente.

Operando sulla base di erronei presupposti di diritto, il Tribunale ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine a circostanze sicuramente rilevanti ai fini dell'accertamento dell'eziologia lavorativa dell'infortunio, quali, in primo luogo, le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta (che, a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, trascritta in seno al ricorso, era tale da determinare "un dispendio energetico intenso", con uno sforzo, necessario per operare il taglio dei fogli di cuoio a mano, "di tipo isometrico" con "un abnorme incremento del tono adrenergico... e necessario aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa...") e la loro connessione con la causa del decesso (avvenuto per "morte cardiaca improvvisa", e, quindi, per un evento a genesi cardiologica). Ma anche circa il lasso di tempo intercorrente tra l'attività lavorativa da ultimo svolta e l'exitus, che si afferma, nella sentenza impugnata, tale da determinare "insuperabili perplessità", ma senza fornire adeguata giustificazione in ordine alle ragioni che renderebbero irrilevante la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che il C., nei giorni immediatamente precedenti il decesso, "aveva lamentato dolori diffusi al torace, irradiati da ambedue gli arti superiori di durata prolungata" e che questa situazione si era protratta sino al giorno stesso della morte.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di appello di Napoli, la quale, attenendosi al principio di diritto sopra indicato, provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009